

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1939 del 23 SET. 2019


Oggetto: *Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti – Autorizzazione per l'affidamento in subappalto da parte della società Olicar Gestione S.r.l., ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore di MARROCCO ELEVATORS S.r.l. del servizio "manutenzione straordinaria su chiamata degli impianti elevatori a servizio della ASL di Rieti".*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott.ssa Barbara Ranieri

Firma




Data

17/09/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data

21/09/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

Visto l'atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i., l'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 quest'Azienda ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l., per la durata di 9 anni, della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta, esperita dalla Regione Lazio, per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende sanitarie della Regione Lazio relativamente al Lotto n. 2 – C.I.G. 5699432811 (di seguito per brevità "Multiservizio Tecnologico")
- in data 13.12.2016 quest'Azienda ha stipulato il Contratto d'Appalto "Multiservizio Tecnologico" con l'R.T.I. appaltatore con Olicar S.p.a. Mandataria ed Enel Si S.r.l. mandante, decorrente dalla data 01.01.2017;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. U.0208675 del 24.04.2017, la Regione Lazio notificava, a mezzo PEC, a quest'Amministrazione l'avvenuto affitto del ramo d'Azienda fra le società Olicar S.p.A. e Olicar Gestione S.r.l. e relativo subentro di quest'ultima, quale impresa mandataria nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi; tale contratto, sottoposto a condizione sospensiva, ha visto realizzarsi tale condizione ed è quindi pienamente operativo tra le parti a far data dal 29.03.2017;
- in seguito alla fase istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti in capo alla società subentrante, il contratto di affitto è da intendersi accettato di fatto e pertanto l'R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. è da ritenersi l'attuale esecutore del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTO che l'R.T.I. appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta si è riservata la facoltà di subappaltare parte del servizio nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici come meglio precisato all'art. 24 del soprarichiamato Contratto d'Appalto;

VISTA la determina n.1246 del 14/06/2019, con la quale è stato autorizzato il subappalto del servizio di "manutenzione ordinaria, pronto intervento, reperibilità e manutenzione straordinaria su tutti gli impianti elevatori, monta lettighe e piattaforme elevatrici installati presso i Presidi della Asl di Rieti", in favore della MARROCCO ELEVATORS S.r.l;

VISTO il Contratto di Subappalto che disciplina la sola manutenzione ordinaria per un impegno di spesa pari a € 23.256,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che con nota acquisita tramite PEC il 28/08/2019, acquisita al Protocollo aziendale n. 48086/19 del 29/08/2019 l'appaltatore ha voluto disciplinare la manutenzione straordinaria tramite Accordo Quadro;

VISTO l'Accordo Quadro n. 161/2019 del 13/08/2019 (Allegato n. 1), tra la Olicar Gestione S.r.l. , e la Marrocco Elevators S.r.l., relativo agli "interventi di manutenzione straordinaria su chiamata degli impianti elevatori a servizio della ASL di Rieti", ove l'importo complessivo previsto è di euro € 20.000,00 oltre I.V.A. per un periodo decorrente dalla data della presente autorizzazione fino al 31/12/2019;

PRESO ATTO:

- che le lavorazioni per le quali si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara;
- che la quota parte subappaltabile rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che dalla documentazione prodotta, che pur facente parte integrante del presente provvedimento resta depositata agli atti della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, risulta che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per svolgere i lavori oggetto del subappalto;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA


- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la società Olicar Gestione S.r.l. – mandataria del R.T.I. esecutore dell'appalto "Multiservizio Tecnologico" – ad affidare in subappalto, in favore della MARROCCO ELEVATORS S.r.l. – il servizio di "manutenzione straordinaria su chiamata degli impianti elevatori a servizio della ASL di Rieti" per il periodo contrattuale che va dalla data della presente autorizzazione fino al 31.12.2019 per un importo massimo presunto di € 20.000,00 oltre I.V.A.;
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- 3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Antonino Germolè



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 23 SET, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 23 SET, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 23 SET, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 23 SET, 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Furbo



OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

SEDE LEGALE: Via Maestri del Lavoro 6/A - 12042 BRA (CN) Tel. +39 0172 431641

SEDE AMMINISTRATIVA: Via G. Di Vittorio 29 - 10015 IVREA (TO) Tel. +39 0125 422811

CF/P.IVA 01618350050 - Cap. Soc. €10.000,00 i.v - Registro Imprese di Cuneo 01618350050 - R.E.A. CN - 310284

Ivrea, li 13/08/2019

Spett.le
MARROCCO ELEVATORS SRL
Via Tiburtina
ROMA

DATA CONTRATTO	N. CONTRATTO	CONTRATTO CURATO DA
13/08/2019	161/2019	ROTONDO
PAGAMENTO	BB. 60 GG DF FM	

DESCRIZIONE	IMPORTO LIMITE
Contratto di Subappalto per ACCORDO QUADRO per interventi di manutenzione straordinaria su chiamata degli impianti elevatori a servizio della ASL DI RIETI	€ 20.000,00

Codice Commessa: 02L.0019E.002

Destinazione: Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti

Responsabile di Commessa: Sig. Manuel Calore (mail.calore.manuel@manital.it)

Validità: Il presente Accordo Quadro si intende valido a far data dal 01/08/2019 sino al 31/12/2019

Rinnovo: E' espressamente escluso il tacito rinnovo del presente Contratto per Accordo Quadro.

Importo del Contratto: l'importo indicato in testata rappresenta il limite massimo del valore degli interventi che il Fornitore può compiere nel corso della durata del presente Contratto.

Attivazione dei servizi: le prestazioni regolate dal presente Contratto sono da svolgersi su chiamata, da formalizzarsi di volta in volta a cura della struttura operativa della Committente (richiesta di attivazione), secondo le istruzioni contenute nel Contratto di Subappalto per Accordo Quadro.

L'emissione degli Ordini di Lavoro (call-off) impegnerà il Fornitore all'esecuzione dei servizi secondo i termini ivi indicati, alle condizioni riportate nel Contratto di Subappalto per Accordo Quadro.

Fatturazione: le fatture da Voi emesse in relazione all'esecuzione del presente Contratto dovranno riportare obbligatoriamente il numero di quest'ultimo, riportato in testata, ed il numero di PIC. Il rilascio di apposita autorizzazione alla fatturazione (numero di PIC) sarà effettuato esclusivamente dalla ns. Segreteria Operativa (e-mail: backoffice@olicargestione.it) previa consegna da parte Vs. dei verbali di fine lavori.

OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

1

MARROCCO ELEVATORS S.r.l.
Via Tiburtina, 85201 - Roma
P. IVA 01618350050



Per ogni altra clausola e/o condizione si rimanda al Contratto di Subappalto per Accordo Quadro citato in oggetto, del quale il presente foglio ne costituisce parte integrante.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER ACCORDO QUADRO N. 161/2019

Olicar Gestione S.r.l., con sede legale in Bra (CN), in Via Maestri n. 6, P. IVA 01618350050, nella persona dell'Amministratore Unico, Sig. Vigliani Emanuele Giovanni, munito dei poteri di legge per la stipula del presente atto (di seguito denominata, per brevità, "Olicar Gestione Srl" o "Appaltatore")

e

MARROCCO ELEVATORS S.R.L. con sede legale in Roma, Via Tiburtina, 652/A n. 37 – P.IVA 03986821001 nella persona del suo Amministratore Unico, Sig. Eleuterio Marrocco, munito dei poteri di Legge per la stipula del presente atto (di seguito denominata, per brevità, "Subappaltatore" o "Impresa")

OLICAR GESTIONE Srl e MARROCCO ELEVATORS S.R.L potranno essere nel seguito indicati individualmente come la "Parte" o collettivamente come le "Parti".

PREMESSO:

che Olicar Gestione Srl, intende affidare all'Impresa MARROCCO ELEVATORS S.R.L l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria su chiamata degli impianti elevatori a servizio della ASL DI RIETI, subordinatamente alla sussistenza di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia, in materia di qualificazione delle imprese, previa presentazione di tutti i documenti all'uopo occorrenti;

che l'Impresa risulta iscritta presso la Camera di Commercio di Roma al n° 03986821001 e risulta intestataria delle rispettive posizioni assicurative INPS e INAIL come dichiarato in sede di qualificazione appalto e si impegna a comunicare a Olicar Gestione S.r.l., ogni relativa variazione.

che l'Impresa dichiara di disporre di capitali, di capacità tecniche, professionali, di attrezzature necessarie e sufficienti per garantire la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione di mezzi necessari, per tutta la durata del subappalto;

che l'Impresa dichiara di possedere i requisiti di legge per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e che nei suoi confronti non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 L. 575/65 e ss.mm.;

OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

2

MARROCCO ELEVATORS S.r.l.
Via Tiburtina, 652/A - 01100 Roma
P. IVA 03986821001

che l'Impresa dichiara di aver preventivamente ed attentamente esaminato i seguenti documenti inerenti il presente affidamento, accettandone i contenuti con la sottoscrizione del presente Contratto;

che le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti mediante il presente Contratto di Subappalto per Accordo Quadro (o "Accordo Quadro"), il quale attiene tutte le principali condizioni e prescrizioni contrattuali, a cui verrà data attuazione mediante l'emissione di singoli Ordini di Lavoro (call-off) formalizzati per iscritto.

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed in quanto tali sono voluti e sottoscritti dalle parti.

ART. 2 – Oggetto

Olicar Gestione Srl intende affidare all'Impresa **MARROCCO ELEVATORS S.R.L.** l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria su chiamata degli impianti elevatori a servizio della **ASL DI RIETI**, i quali saranno eseguiti su specifica richiesta della Committente.

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite da Olicar Gestione S.r.l e nel pieno rispetto delle Specifiche Tecniche relative alle tipologie di servizi affidati e nel pieno rispetto della normativa di Legge generale e di quella specifica e tecnica applicabile, con completa assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa in merito agli eventuali aggiornamenti, abrogazioni, modificazioni, ecc. della stessa.

Resta inteso che l'Impresa dovrà osservare, in ogni circostanza, la massima diligenza, prudenza e perizia durante lo svolgimento delle attività regolate dal presente Contratto.

ART. 2 BIS – Richieste di intervento - Ordini di Lavoro - Reportistica

L'attivazione del presente Accordo Quadro è subordinata all'emissione di formali quotazioni tecnico-economiche (preventivi) e di relativi e specifici Ordini di Lavoro scritti da parte di Olicar Gestione S.r.l., i quali dovranno riportare tutte le indicazioni relative all'individuazione del cantiere/commissa di riferimento e le caratteristiche, anche temporali, delle attività da porre in essere.

Le richieste di intervento verranno effettuate con le seguenti modalità:

Olicar Gestione S.r.l. spedisce al Fornitore la Richiesta di Attivazione dell'intervento da svolgere, dove saranno indicati il luogo di intervento, i tempi di intervento, la commessa.

Il Fornitore, nel caso in cui le attività rientrino in quelle definite nel Listino Prezzi, dovrà trasmettere un preventivo, indicando il dettaglio quantitativo e il valore economico riferito ai Listini Prezzi, riportando i codici identificativi e le



descrizioni delle singole voci esplicitandone quelle relative agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; nel caso in cui le attività non rientrino in quelle definite nel Listino Prezzi, il Fornitore, in relazione agli interventi da svolgere, dovrà far pervenire alla Olicar Gestione S.r.l. un preventivo dettagliato contenente i tempi e i costi esplicitando gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il preventivo, se accettato dalla Committente, diventerà il documento contrattuale che definirà anche le condizioni tecniche ed economiche dell'intervento.

Il Fornitore potrà procedere allo svolgimento degli interventi solo dopo aver ricevuto specifica approvazione scritta da parte di Olicar Gestione S.r.l. (Ordine di lavoro o call-off). In mancanza di specifica approvazione scritta nulla sarà dovuto al Fornitore per le attività oggetto dell'intervento eventualmente eseguite, né a qualsiasi altro titolo.

Il Fornitore al termine dello svolgimento degli interventi dovrà comunicare l'avvenuta conclusione delle attività ed il dettaglio quantitativo ed economico riferito ai Listini Prezzi allegati o richiamati nel Contratto o al preventivo, riportando i codici identificativi e le descrizioni delle singole voci esplicitandone quelle relative agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (consuntivo).

Il Fornitore si impegna a redigere e consegnare alla Olicar Gestione S.r.l., nella persona del responsabile operativo/di commessa, entro il giorno 20 di ogni mese, la distinta riepilogativa degli interventi effettuati (suddivisi per commessa ed allegando copia delle comunicazioni contenenti i preventivi ed i consuntivi).

Resta sin d'ora inteso che il presente Accordo Quadro non determina in capo a Olicar Gestione S.r.l. l'obbligo di affidare alcuna attività all'Impresa, escludendo dunque che la stessa possa avanzare alcuna richiesta e/o pretesa in merito. Inoltre l'Impresa non avrà alcun diritto di esclusività in relazione alle attività di cui al precedente Art. 2.

Il ritardo nella consegna da parte del Fornitore della predetta documentazione oltre il termine di cui sopra, impedirà il rilascio dell'autorizzazione alla fatturazione dei relativi interventi sino al momento in cui il Fornitore non abbia consegnato alla Olicar Gestione S.r.l. la corrispondente documentazione.

Una volta ricevuta la documentazione di cui al paragrafo che precede, se approvata, la Olicar Gestione S.r.l. rilascerà al Fornitore il numero di PIC come benestare alla fatturazione. Il rilascio del numero di PIC da parte della Olicar Gestione S.r.l. costituisce condizione per l'emissione da parte del Fornitore della relativa fattura ai sensi dell'art. 4 che segue.

Tutte le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni che il Fornitore intendesse sollevare avverso le disposizioni comunicategli dalla Committente e/o per qualsiasi altro titolo, che sia fonte diretta o indiretta di richiesta di maggiori compensi o di tempo supplementare, dovranno essere espresse da parte del Fornitore, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla data del verificarsi del fatto che motivi la contestazione, e comunque prima della fine dell'intervento oggetto di riserva.

Resta sin d'ora inteso che il presente Accordo Quadro non determina in capo a Olicar Gestione S.r.l. l'obbligo di affidare alcuna attività all'Impresa, escludendo dunque che la stessa possa avanzare alcuna richiesta e/o pretesa in merito. Inoltre l'Impresa non avrà alcun diritto di esclusività in relazione alle attività di cui al precedente Art. 2.

ART. 3 – Corrispettivo

OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

INGEGNERI ELEVAZIONE S.r.l.
Via Teulada, 12/14 - 00100 Roma
P. IVA 02070110011



L'importo presunto complessivo del presente Contratto non potrà eccedere l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre I.V.A.

L'importo di cui sopra, comprensivo dei costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non soggetti a ribasso, non costituisce alcun impegno da parte della Olicar Gestione S.r.l nei confronti del Fornitore all'affidamento di interventi e/o alla corresponsione dell'intero importo di cui sopra, in quanto definisce un mero limite massimo del valore degli interventi che il Fornitore può compiere nel corso della durata del presente Contratto. Qualora la somma degli importi delle fatture emesse dal Fornitore nel corso della durata del presente Contratto raggiunga il predetto importo massimo, il Fornitore non potrà effettuare alcun ulteriore intervento, se non previo accordo scritto tra le parti. In caso di esecuzione da parte del Fornitore di interventi non autorizzati dalla Committente ai sensi di quanto precede, nulla sarà riconosciuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

I corrispettivi indicati si intendono fissi ed invariabili fino alla fine del contratto, in deroga agli artt. 1467 e 1664 C.C. I corrispettivi come sopra determinati si intenderanno comprensivi di ogni e qualsiasi onere, costo e spesa dell'Impresa o comunque connessi all'esecuzione dei servizi, ivi compresi, oltre a quelli elencati nel corpo del presente contratto, gli oneri finanziari, le assicurazioni e gli utili d'impresa.

Si intendono esclusi i servizi in economia.

Eventuali prestazioni in economia saranno riconosciute solamente se preventivamente ordinate o convalidate dal Responsabile di Olicar Gestione S.r.l e dovranno essere riportate nel S.A.L del mese in cui sono state eseguite.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art.26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, così come modificato dall'Art.16 del D.Lgs. 106/09, le Parti danno atto che i costi derivanti dalle interferenze delle prestazioni, riferiti al corrispettivo sopra riportato ed in esso ricompresi, sono pari al 4% (quattroper cento). Il subappaltatore dichiara che la suddetta somma è congrua rispetto alla valutazione dei rischi specifici delle diverse attività necessarie per l'esecuzione del contratto a regola d'arte. Resta inteso che le attività che concorrono all'importo sono riferite alla gestione delle interferenze indicate nel verbale di coordinamento.

ART. 4 - Contabilità

La contabilità delle prestazioni eseguite e la sottoscrizione dei documenti contabili verrà effettuata mediante PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO A TERMINE ATTIVITA' UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO (F.I.R.) da redigersi in contraddittorio fra le Parti,

L'Impresa dovrà emettere fattura mensile assoggettata ad aliquota IVA di Legge.

OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

MARCO ELEVATORE S.r.l.
Via Tevere, 10 - 00187 Roma
Tel. 06/49810000



Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

OLICAR GESTIONE S.R.L.
Via Maestri del Lavoro,6/A
12042 - Bra (CN)
P.IVA e C.F. 01618350050
c.a. Ufficio Fornitori

e spedite al seguente indirizzo e-mail: fornitori@olicargestione.it (in formato non modificabile e secondo la normativa vigente) o via posta prioritaria all'indirizzo :

Sede Amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 29
10015 - Ivrea (TO)

In formato elettronico inviare a e-bil@pec.olicargestione.it come da tabella riepilogativa in calce. Codice univoco azienda 0000000

Le fatture dovranno riportare, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- il numero di Contratto indicato in testata al presente Accordo Quadro;
 - il numero di PIC;
 - la descrizione chiara e completa della prestazione erogata per ogni singolo intervento;
 - la corretta scadenza e le condizioni di pagamento previste nell'ordine;
 - il riferimento della Vostra fattura di origine nel caso di emissione di note debito/note credito;
- alla fattura saranno allegati i documenti appresso elencati.

Per ragioni amministrative, le fatture da Voi emesse in relazione all'esecuzione del presente Contratto dovranno riportare obbligatoriamente il numero di quest'ultimo, riportato in testata, ed il numero di PIC. Il rilascio di apposita autorizzazione alla fatturazione (numero di PIC) sarà effettuato esclusivamente dalla ns. Segreteria Operativa (e-mail: backoffice@olicargestione.it) previa consegna da parte Vs. dei verbali di fine lavori. In ogni caso, ai fini del rilascio del numero di PIC, la ns. società si riserva la facoltà di verificare la conformità e la buona e puntuale esecuzione delle opere/servizi da Voi eseguite in adempimento del presente ordine, secondo modalità anche differenti, da determinarsi a sua insindacabile discrezione.

Le fatture che non risponderanno alle disposizioni del presente articolo ed alla vigente normativa I.V.A. saranno respinte e tutte le spese per l'eventuale nuova emissione saranno a completo carico del Fornitore.

La Olicar Gestione S.r.l., non risponde di eventuali ritardi conseguenti all'invio delle fatture ad indirizzi diversi da quello indicato nell'intestazione del presente Contratto.

ART. 5 - Pagamenti

L'Appaltatore liquiderà le fatture entro 15 giorni all'effettuazione del pagamento da parte dell'Ente appaltante nei confronti dell'Appaltatore per le prestazioni corrispondenti, e il subappaltatore dovrà rilasciare copia della fattura debitamente quietanzata.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nei documenti contrattuali, a mezzo di bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese, a condizione che l'Impresa produca:

- modello DURC aggiornato;

I pagamenti sono espressamente subordinati alla consegna a Olicar Gestione S.r.l., da parte dell'Impresa di copia dei documenti sopra elencati, con impegno da parte della stessa di manlevare e tenere indenne fin d'ora l'Appaltatore da ogni eventuale pagamento di contributi, retribuzioni e di oneri di qualsiasi genere essi siano; detto impegno durerà per un periodo di due anni dopo la data di cessazione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/03.

Evidenziamo che, qualora l'Impresa non fornisca la documentazione richiesta nei termini anzidetti, Olicar Gestione S.r.l., potrà sospendere i pagamenti.

Qualora per cause imputabili all'Impresa non siano corrisposte dalla Committente somme a qualunque titolo dovute all'Appaltatore ovvero al medesimo siano applicate da parte della Committente trattenute per penali, richiesti risarcimenti danni o esecuzioni in danno, Olicar Gestione S.r.l., avrà il diritto di rivalersi, essendo sin d'ora autorizzata, trattenendo direttamente dai pagamenti delle fatture in scadenza le somme corrispondenti sugli importi dovuti all'Impresa, fatti comunque salvi i maggiori danni.

L'esecuzione di pagamenti, anche parziali, non costituisce accettazione delle prestazioni.

Olicar Gestione S.r.l., si riserva altresì il diritto di sospendere i pagamenti in presenza di gravi irregolarità accertate nell'esecuzione dei servizi.

L'avvenuto pagamento del corrispettivo non esonera l'Impresa dalle garanzie e responsabilità ai sensi degli artt. 1667 e seguenti c.c., ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non esplicitamente pattuito.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., le Parti si impegnano ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalle norme vigenti.

In particolare, si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso Poste Italiane, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena



tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). A tal fine, le Parti si danno atto che tutti i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno su codice IBAN dedicato.

L'Impresa, in particolare, si impegna ad indicare su ciascun documento contabile emesso il/i suddetto/i codice/i; nel medesimo documento dovranno essere riportati esclusivamente corrispettivi attinenti ad un singolo CIG. Nel caso in cui pervenissero documenti non rispondenti ai suddetti requisiti, gli stessi verranno respinti.

Le Parti si impegnano altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato, così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese inferiori a Euro 1.000,00 (mille).

In caso di inadempimento ai suddetti obblighi, la Parte adempiente ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 6 - Durata ed efficacia

Il presente Contratto decorre dal 01/08/2019, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, come appresso indicato, e terminerà il 31/12/2019.

E' esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti del presente contratto di subappalto.

Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

Sin d'ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di subappalto non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

Resta inteso che l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'invalidità, inefficacia, revoca, risoluzione, recesso, rescissione o nullità del Contratto di Appalto fra Olicar Gestione S.r.l., e l'Amministrazione Contraente, nonché all'eventuale risoluzione parziale degli stessi, ad opera dell'Amministrazione Contraente, che comporti il venir meno delle prestazioni affidate al subappaltatore con il presente contratto, a prescindere dall'eventuale responsabilità dell'Appaltatore.



In caso di recesso, all'Impresa spetteranno esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente eseguite e sarà salvo il ristorno a favore di Olicar Gestione S.r.l. dei pregiudizi eventualmente patiti in conseguenza del recesso stesso.

Resta espressamente inteso che, in alcun caso, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dal subappaltatore a titolo di indennizzo o risarcimento.

La validità ed efficacia del presente contratto è altresì subordinata al rilascio ed al permanere dell'autorizzazione al subappalto da parte della Committente ed al possesso ed al permanere dei requisiti previsti dalla vigente normativa:

in materia di qualificazione delle imprese;

per l'affidamento in subappalto dei servizi oggetto del presente contratto;

in materia antimafia.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione Contraente, per qualunque causa a chiunque imputabile, non darà diritto all'Impresa di avanzare alcuna richiesta risarcitoria.

ART. 7 - Ritardi e penali

L'Impresa dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, assicurando in ogni caso la continuità dello stesso, secondo i termini e le modalità previsti in ogni singolo Ordine di Lavoro (o call-off).

Per inadempimenti, ritardi o vizi rilevati da Olicar Gestione S.r.l., ed imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio, la stessa provvederà alla loro compensazione per iscritto, concedendo all'Impresa un termine di 10 giorni solari per provvedere alla loro eliminazione, ove possibile, ovvero per presentare le proprie giustificazioni; scaduto il suddetto termine, Olicar Gestione S.r.l., valutando il comportamento dell'impresa, applicherà, se dal caso, le seguenti penali, per ciascun inadempimento o vizio accertato, come da disposizione del Codice Civile.

In caso di ritardo imputabile all'Impresa nell'esecuzione del servizio, questa sarà tenuta a pagare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre ad ogni altra penale che, in relazione al servizio affidato all'Impresa, la Committente dovesse addebitare alla Olicar Gestione S.r.l.

Olicar Gestione S.r.l. si riserva comunque di richiedere gli eventuali maggiori danni.

L'Impresa dichiara e riconosce equa la penale come sopra determinata.

Le Parti convengono sin d'ora che Olicar Gestione S.r.l., potrà decurtare direttamente le somme dovute dall'Impresa a titolo di penale dai pagamenti in scadenza.

ART. 8 - Clausola risolutiva espressa – Recesso anticipato

8.1 Qualora a fondato giudizio dell'Appaltatore, la qualità e l'efficienza del servizio risultassero non conformi alle prescrizioni contenute nel testo unico Ambientale DLGS 152/2006 s.m.i., la medesima, con preavviso di dieci giorni,



potrà risolvere il presente contratto senza che per questo l'Impresa possa pretendere compenso alcuno e sempre con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione, all'Impresa spetta solo il pagamento dei servizi correttamente eseguiti.

E' espressamente prevista la risoluzione automatica del presente contratto in caso di inosservanza da parte dell'Impresa di una qualsiasi delle prescrizioni di cui agli art. 6, ultimo comma, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 22, nonché la perdita dei requisiti di previsti dalla vigente normativa:

in materia di qualificazione delle imprese;

per l'affidamento in subappalto dei servizi oggetto del presente contratto;

in materia antimafia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, determina la risoluzione di diritto del contratto.

8.2 Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi del Fornitore in esso contenuti non possono essere dallo stesso ceduti o delegati se non previa autorizzazione da Parte della Committente. Qualsiasi cessione, priva della citata autorizzazione, anche risultante da cessione, affitto di azienda, apporto in società, fusione, scissione, modificazione nella ripartizione o nella maggioranza del capitale sociale comporterà la risoluzione del contratto nei modi e i termini di cui all'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di tutti i danni.

8.3 Olicar Gestione S.r.l., potrà liberamente cedere il presente contratto ad altre società appartenenti al proprio Gruppo;

8.4 Olicar Gestione S.r.l., avrà il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata AR, con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui il recesso diverrà efficace.

In caso di recesso, al Fornitore spetta solo il pagamento dei lavori correttamente eseguiti.

Resta inoltre salvo il diritto della Olicar Gestione S.r.l., di far valere nei confronti del Fornitore tutti gli eventuali vizi o difformità riscontrati anche successivamente alla data del recesso relativi ai lavori eseguiti dal Fornitore ai sensi del presente Contratto.

8.5 Le Parti concordano inoltre che – qualora il Fornitore sia soggetto al mutamento del proprio controllo societario, per mezzo di qualsiasi forma contrattuale – Olicar Gestione S.r.l., avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto senza alcun onere a suo carico, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia dello stesso.

ART. 9 - Oneri dell'Impresa

L'Impresa dichiara di aver esaminato i luoghi o la tipologia di essi dove dovrà essere svolto il servizio, di aver preso cognizione delle specifiche tecniche richieste e di aver valutato le attuali prevedibili circostanze che possono influire sullo stesso e di averne tenuto conto nella determinazione dei prezzi.



L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature e materiali di sua proprietà o disponibilità per legittimi titoli, di qualità e nella quantità necessarie alla buona esecuzione dei servizi; in particolare si impegna ad utilizzare macchinari e prodotti che siano in tutto e per tutto conformi alle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa si impegna a consegnare i certificati di taratura ed i relativi numeri di matricola degli strumenti con cui vengono effettuate tutte le misurazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

L'assuntore dovrà provvedere alla compilazione dei Rapporti di Lavoro entro i termini assegnati dalla struttura operativa della Olicar Gestione S.r.l, con i seguenti dati:

data e ora inizio;

data e ora fine;

commento;

esito.

I Rapporti di Lavoro cartacei dovranno essere consegnati in copia originale, completi di firma dell'assuntore e firma del Cliente, entro il giorno 10 del mese successivo all'esecuzione dell'intervento.

Contestualmente alla consegna dei Rapporti di Lavoro dovrà essere presentata la contabilità degli interventi eseguiti nel mese.

Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari ad Euro 100,00.

Sarà compito dell'Impresa eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in totale conformità alle normative vigenti in materia.

ART. 10 - Riservatezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Il medesimo obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto di Appalto ed eventuali Atti Aggiuntivi; tale atto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza dei predetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Appaltatore ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando il risarcimento dei danni da parte dell'Impresa.

L'Impresa si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 11 - Personale addetto

Il personale addetto al servizio dovrà essere:

ri.



regolarmente assunto alle dipendenze dell'Impresa;
di livello e preparazione professionale adeguati alle mansioni affidategli dall'Impresa sotto la sua esclusiva responsabilità;

qualora necessario, in possesso dei patentini, licenze, abilitazioni, ecc. richiesti per l'esecuzione di specifiche attività.

L'Appaltatore è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dell'Impresa: retribuzioni, trattamento normativo, contributi assicurativi e previdenziali, libretti sanitari, certificati medici e controlli di Legge per idoneità e condizioni di salute, nonché ogni altro adempimento inerente al rapporto di lavoro di tale personale dipendente dall'Impresa, secondo la normativa ed i contratti di categoria e gli accordi territoriali in vigore.

Sarà cura dell'Impresa consegnare all'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, quanto segue:

elenco nominativo del personale utilizzato, che l'impresa si Impegna ad aggiornare quotidianamente in rapporto alle intervenute variazioni;

fotocopia di un documento di riconoscimento del personale, in corso di validità;

nominativo del Referente del servizio che dovrà essere prontamente reperibile dall'Appaltatore.

Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà mantenere un comportamento ed un contegno corretto e diligente nell'esecuzione delle attività svolte; a fronte di comportamenti che, rilevati direttamente dall'Appaltatore ovvero segnalati dall'Amministrazione Contraente, non fossero confacenti al ruolo ed alle mansioni assegnate al personale, l'Appaltatore si riserva il diritto di richiedere all'Impresa la sostituzione del lavoratore, la quale dovrà provvedervi entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta pena l'applicazione di una penale giornaliera di Euro 200,00 (duecento). per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale, con le modalità di cui al precedente art. 7.

ART. 12 - Obblighi di Legge

L'Impresa assume espresso obbligo:

- a) di osservare e rispettare tutte le vigenti disposizioni di Legge, decreti, regolamenti, C.C.N.L. ed altro, comunque attinenti alla regolare esecuzione dei servizi;
- b) di osservare e rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni emanate e da emanarsi da parte di ogni competente Autorità ed Organo amministrativo, per quanto di propria competenza;
- c) di osservare e documentare il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziali;
- d) di rispettare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti servizi, e presentare prima del saldo del corrispettivo la documentazione liberatoria degli effettuati pagamenti al personale impiegato.

Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- e) di consegnare all'atto della sottoscrizione del contratto la documentazione di seguito elencata:

OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

12

MARCOCCO ELEVATORS S.r.l.
Via Indipendenza, 200A - 00187 Roma
P. IVA 02086301001



Dichiarazione di idoneità tecnico professionale (Allegato A1) debitamente compilata, timbrata e firmata;

Dichiarazione con l'elenco nominativo (con numero di matricola) dei dipendenti impegnati nel cantiere oggetto del contratto;

Libro Unico del Lavoro (fogli relativi a dati anagrafici) relativamente ai dipendenti impiegati nel cantiere in oggetto corredato dalla fotocopia della carta di identità di ogni singolo dipendente;

DURC;

Allegati alla presente timbrati e firmati in tutte le pagine;

Qualora nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto siano previste attività di gestione di rifiuti di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito all'art. 16 Norma in materia di rifiuti del presente contratto, il Fornitore dovrà consegnare copia dell'iscrizione al S.I.S.T.R.I. (Decreto 17 dicembre 2009 e s.m.i.) e copia del versamento del contributo annuale

e di ritornare a Olicar Gestione S.r.l. il presente Contratto in duplice copia timbrata e firmata per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa in tutte le pagine (con doppia firma in calce, inclusi gli allegati), ovvero con firma digitale valida legalmente (in formato .p7m), entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

di consegnare all'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici;

di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro specificate al successivo art. 13;

di comunicare tempestivamente all'Appaltatore eventuali infortuni ed incidenti verificatisi durante l'esecuzione delle attività affidate, anche se di lieve entità;

i) di dotare tutto il proprio personale del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 123/2007, riportante tutti i dati ivi richiesti, e di farlo esporre durante lo svolgimento delle attività affidate; eventuali sanzioni per mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni di legge saranno esclusivamente ed integralmente a carico del subappaltatore, con obbligo di manleva dell'Appaltatore e possibilità, per lo stesso, di rivalersi sulle somme trattenute a garanzia ai sensi di quanto previsto al precedente art. 4.

l) di non incorrere in violazioni della normativa antimafia di cui alla L. 55/90 e ss.mm.ii.;

m) di mantenere attive, per tutta la durata del presente contratto, le iscrizioni, i permessi, le attestazioni, le autorizzazioni, ecc., richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei servizi affidati.

n) di consegnare a propria cura e spese, al termine dell'esecuzione dei servizi, le documentazioni e certificazioni prescritte dalla normativa di volta in volta vigente in relazione alle attività eseguite, ivi incluse, a titolo esemplificativo: le iscrizioni, i permessi, le attestazioni, le autorizzazioni, ecc., richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei servizi affidati.

ogni altra documentazione e/o certificazione non richiamata ma resa obbligatoria da normative vigenti al momento dell'esecuzione dell'attività.



L'Impresa si obbliga a trasmettere all'Appaltatore, prima della data di consegna dei servizi, copia del libro matricola, con l'indicazione specifica del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del presente contratto, nonché a trasmettere mensilmente all'Appaltatore la documentazione attestante il regolare ed integrale versamento degli oneri retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente. Dovranno altresì essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso di esecuzione del contratto.

ART. 13 - Obblighi specifici in materia di sicurezza e prevenzione infortuni

L'Impresa si impegna a tenere completamente sollevata ed indenne Olicar Gestione S.r.l., da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni conseguente al mancato riconoscimento dell'indennizzo, ad opera dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto. Pertanto, eventuali somme pagate da Olicar Gestione S.r.l., a tale titolo e/o a titolo di sanzioni, interessi, ecc., in forza della responsabilità solidale prevista dalla vigente normativa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'Impresa entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della relativa richiesta scritta; resta sin d'ora inteso che i corrispondenti importi potranno essere detratti dai corrispettivi ancora da versare all'Impresa da parte di Olicar Gestione S.r.l.

L'Impresa dichiara di avere ricevuto da Olicar Gestione S.r.l., unitamente al presente contratto, il documento "Allegato A" contenente le "Informazioni del committente di cui all'art. 26 D.Lgs. 81 del 9/04/2008" ed attraverso il quale l'impresa dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la stessa presterà la propria attività ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, manlevando fin d'ora Olicar Gestione S.r.l. per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse, e per danni che potessero derivare a terzi. Tale documento andrà compilato prima dell'inizio dell'attività tra il nostro Referente Tecnico e il Fornitore.

Sulla base delle informazioni avute da Olicar Gestione S.r.l. l'Impresa s'impegna, sotto la sua responsabilità, ad elaborare/aggiornare la propria Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008, art.28) specifica al servizio reso e di cui potrà essere richiesta presentazione da parte del committente e/o dagli organi di controllo in materia di sicurezza sul lavoro. Quaiora l'opera dell'impresa rientri direttamente o indirettamente nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, l'impresa riceverà il documento "Piano di Sicurezza e Coordinamento" prodotto dal Committente (D.Lgs 81/2008, art.100) o il "Piano Sostitutivo di Sicurezza" prodotto da Olicar Gestione S.r.l (D.Lgs 163/2006, com.2-lett.b); sulla base di detti documenti l'impresa predisporrà il Piano Operativo di Sicurezza (D.Lgs.81/2008, art. 81, com.1-lett.g) che farà pervenire al nostro Referente Tecnico almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente a tutti i documenti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs.81/2008. In assenza dell'inoltro del Piano Operativo di Sicurezza nei tempi indicati, l'attività dell'impresa non potrà avere inizio con conseguente applicazione delle penali previste del presente contratto.

Il Responsabile di cantiere dell'Impresa avrà l'obbligo di:

attuare le misure di sicurezza previste sia dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro sia dalla propria Valutazione dei rischi e/o dal Piano Operativo di Sicurezza ove espressamente previsto;



attenersi al rispetto delle misure comportamentali di prevenzione conseguenti ai rischi indotti dall'impresa all'ambiente di lavoro e specificatamente indicate nel "verbale di coordinamento";

informare i lavoratori sui rischi specifici a cui sono esposti, siano essi derivanti dall'ambiente di lavoro, siano essi connessi alle attività svolte;

vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di sicurezza e delle eventuali disposizioni dettate dalla Direzione Lavori;

controllare che i lavoratori utilizzino i mezzi personali di protezione previste dal Piano operativo di Sicurezza e dalle norme vigenti.

L'Impresa s'impegna a partecipare a tutte le riunioni che la Olicar Gestione S.r.l., riterrà opportune nel corso dell'attività e finalizzate alla gestione del coordinamento e della cooperazione in ambito sicurezza.

La mancata partecipazione ad ogni riunione di coordinamento determinerà l'applicazione della penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00).

ART. 14 - Responsabilità, coperture assicurative e garanzie

L'Impresa è direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, anche ai sensi degli artt. 1667 e seguenti del C.C., ed è tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e dai propri dipendenti nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine si precisa che nel novero dei terzi vanno considerati anche l'Appaltatore e l'Amministrazione Contraente. L'Impresa dichiara di aver stipulato, impegnandosi a mantenerla in essere per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento delle attività, con massimale dedicato non inferiore a Euro 3.500.000,00 (tremilioncinquecentomila/00).

Tale polizza dovrà inoltre prevedere l'estensione alla responsabilità civile per danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, ivi compreso il Committente e/o altri subappaltatori, nonché per i danni cagionati dalla stessa agli impianti, per i danni derivanti da inquinamento o violazione di norme ambientali e danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione.

L'Impresa dovrà fornire copia della polizza a Olicar Gestione S.r.l., 15 giorni prima della data di inizio dell'appalto prevista dal contratto, unitamente alla copia delle relative quietanze; l'impresa si impegna, altresì, a far pervenire con la massima tempestività a Olicar Gestione S.r.l., copia delle quietanze dei relativi premi assicurativi successivamente pagati. Detta polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di Olicar Gestione S.r.l.,

ART. 15 - Divieto di subappalto e cessione del contratto e dei crediti

E' fatto divieto all'Impresa di ulteriormente subappaltare, anche solo parzialmente, i servizi oggetto del presente contratto.

OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico

15

MARCO ELEVATORS S.r.l.
VIA ...
P. ...



E' fatto altresì divieto di cedere il contratto o i crediti da esso derivanti, in tutto od in parte, e di sottoporre questi ultimi a vincoli di ogni genere.

ART. 16 - Norme in materia di rifiuti

Per quanto Stabilito dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'Impresa si impegna ad organizzare il trasporto e lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti stessi, nonché a fornire, compilare e sottoscrivere il formulario di identificazione per il trasporto.

A partire dalla data di entrata in vigore del S.I.S.T.R.I., il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le registrazioni telematiche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

ART. 17 - Registrazione

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131, con spesa relativa a carico della parte che ne avrà causato la registrazione, invocando sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 dello stesso Decreto.

ART. 18 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Ivrea.

ART. 19 - Adempimenti relativi alla privacy

Informativa – Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Ordine, potrà avere accesso ad informazioni confidenziali dell'altra Parte. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (in seguito "Codice") le Parti dichiarano di essersi rispettivamente informate circa l'utilizzo dei dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi, ed esprimono al riguardo il loro consenso al trattamento dei dati stessi. Ai sensi della normativa Indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Dichiarazioni – Relativamente al D.Lgs. 196/03, le Parti prendono atto che: (i) i dati verranno trattati allo scopo di consentire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Ordine, nonché per assolvere gli obblighi di legge e fiscali; (ii) il trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della normativa; (iii) il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali; (iv) i dati non saranno oggetto di diffusione; (v) ciascuna Parte è a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, e potrà esercitarli in qualsiasi momento.

Nomina del responsabile del trattamento dati – Olicar Gestione S.r.l. dichiara che il ruolo di Responsabile trattamento dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Codice è il Direttore I.T. di Olicar Gestione S.r.l..

ART. 19 - D.LGS. 231/2001

Il Fornitore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Codice di Condotta di Olicar Gestione S.r.l., oltre ai modelli organizzativi pubblicati sul sito istituzionale <http://www.olicar.it/it/chi-siamo/#codice-etico>, per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Ordine. Il mancato rispetto delle norme di Legge o del Codice di Condotta da parte del Fornitore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra Olicar Gestione S.r.l. e il Fornitore, costituisce grave inadempienza del presente Ordine dando titolo e diritto a Olicar Gestione S.r.l. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto costituisce la piena determinazione delle Parti in relazione all'esecuzione delle prestazioni che ne formano oggetto; pertanto la sua sottoscrizione annulla e sostituisce ogni diversa o ulteriore pattuizione e/o clausola e/o accordo.

La sottoscrizione del presente contratto non determina alcun diritto di esclusiva fra le Parti.

Olicar Gestione S.r.l.

Per accettazione completa ed incondizionata dei termini e delle condizioni che precedono:

MARROCCO ELEVATORS S.r.l.
Via Tiburtina, 652/A - 00155 Roma
P.IVA 03986621001

L'Impresa _____ (timbro e firma)



L'impresa dichiara di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C., le clausole di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 15 e 18.

MARROCCO ELEVATORS S.r.l.
Via Tiziana, 95/2/A - 00146 Roma
P. IVA 03086821001

L'impresa _____ (timbro e firma)